

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, Via Marsala 8, P.IVA 00907501001, legalmente rappresentato dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente,

e

l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di seguito denominato "Ente Parco", con sede legale in Vallo della Lucania (SA), via F. Palumbo, 18, C.F./P. IVA 93007990653, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Rag. Giuseppe Coccorullo, di seguito indicate congiuntamente come le "Parti",

PREMESSO CHE

- ACI è un ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- ACI, in coerenza con le finalità statutarie, presidia i molteplici aspetti della mobilità, diffondendo la cultura dell'uso sicuro e responsabile dell'auto e promuovendo l'educazione alla sicurezza stradale al fine di prevenire l'incidentalità;
- ACI, nel perseguimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico nonché la diffusione della conoscenza delle risorse turistiche e del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del Paese, progettando e attuando le azioni considerate valide allo scopo;
- ACI con deliberazione del Comitato Esecutivo del 20/02/2019 ha istituito la Struttura di missione Progetti Comunitari per Automotive e Turismo, che opera in stretta collaborazione con la Presidenza e la Segreteria Generale dell'Ente, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;
- che l'art.1 della legge 394/91 dispone che, tra le finalità istituzionali di un Ente parco, rientra la promozione di attività di ricerca scientifica e studio di educazione ambientale nonché concernenti la crescita culturale delle popolazioni residenti;
- che l'Ente Parco ha il compito di perseguire le finalità di tutela ambientale e di promozione sociale valorizzando le caratteristiche di naturalità e integrità del territorio; incentivando ed ottimizzando le attività economiche, con investimenti in collaborazione con gli Enti Locali a favore dell'ambiente e del risparmio energetico, in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- che lo sviluppo della mobilità sostenibile rappresenta un elemento cardine per facilitare lo sviluppo del settore turistico in tutto il territorio del Parco in un'ottica di sostenibilità ambientale;



- le Parti convengono nel ritenere lo sviluppo di reciproche relazioni e collaborazioni culturali un importante strumento per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e concordano di operare congiuntamente, mediante il presente accordo di collaborazione istituzionale stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., per migliorare le condizioni della mobilità in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale e per promuovere la diffusione di modelli di comportamento corretti e responsabili per tutti gli attori della circolazione, realizzando le azioni che si riterranno opportune e necessarie a tal fine;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Le parti si impegnano a promuovere una reciproca collaborazione in materia di educazione e sicurezza stradale, mobilità sostenibile, guida sicura, promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Le Parti, valutandone l'opportunità, si riservano di individuare di comune accordo ulteriori e più specifici ambiti di collaborazione o di apportare modifiche alle collaborazioni definite nel presente accordo.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, si provvederà alla stipula di relativi accordi aggiuntivi al presente atto.

Art. 3 - Ambiti di attività

Le collaborazioni di cui al precedente art. 2 potranno riguardare i seguenti ambiti:

- a) organizzazione di eventi quali congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, workshops e conventions, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse;
- b) individuazione di "distretti culturali" che abbiano come linea guida essenziale i beni culturali e ambientali come movente per la crescita economica, sociale e culturale del territorio, che può essere favorita attraverso una mobilità su gomma ecocompatibile;
- c) la progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche, comunque contenute nella cornice delle azioni di cui all'art. 2 in relazione all'educazione e sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile, alle azioni formative in materia di guida sicura, alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio;
- d) promozione del concetto di "impresa della cultura" anche alla luce della riforma del c.d. Terzo settore;
- e) promozione della crescita organizzativo-imprenditoriale e delle capacità di collocare in modo efficiente i beni e servizi culturali sul mercato;
- f) promozione del processo di adesione a progetti europei e ai relativi finanziamenti, in relazione agli ambiti istituzionalmente presidiati dall'ACI, con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo;
- g) gestione di programmi e interventi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, a valere sul fondo per la crescita sostenibile cofinanziati anche con risorse comunitarie.

Art. 4 - Modalità finanziarie e operative

Le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 potranno essere formalizzate con appositi Accordi attuativi oppure attraverso scambio di note regolanti i vari aspetti delle attività secondo

le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei regolamenti delle Parti, da sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi e compatibilmente con la disponibilità di risorse.

Qualora le iniziative derivanti dal presente accordo comportino l'erogazione di un contributo finanziario o il sostegno di spese, le Parti stabiliranno negli accordi attuativi di cui al precedente comma 1, i preventivi di spesa, le modalità di finanziamento e la ripartizione dei contributi e costi, ciascuna nel rispetto dei rispettivi limiti di bilancio.

Art. 5 - Referenti

Al fine di facilitare l'attuazione del presente accordo le Parti designano i referenti di seguito indicati:

- per ACI: Segretario Generale Cons. Gerardo Capozza o Suo Delegato
- per Ente Parco: Presidente Giuseppe Coccorullo

Art. 6 - Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha validità di tre anni, fatte salve le successive ipotesi di recesso e risoluzione.

Alla data di scadenza il presente accordo, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.

Art. 7- Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. ai seguenti rispettivi indirizzi:

- ACI: segreteriagenerale@pec.aci.it
- Ente Parco: parco.cilentodianoealburni@pec.it

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Risoluzione

Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente accordo con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc., mediante comunicazione PEC con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dall'accordo medesimo.

Art. 9 - Privacy

Le Parti reciprocamente si impegnano, assumendosene le relative responsabilità, a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, di cui sono venuti in possesso o vengano in possesso ai fini del presente atto.

Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo.

Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà devoluta al tribunale amministrativo competente.

Art. 11 – Sottoscrizione

Il presente accordo viene sottoscritto dalle Parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990.

Il presente Accordo è sottoposto alla registrazione in caso d'uso.

Roma, 22 maggio 2024

Per l'Automobile Club d'Italia
il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

Per l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
il Presidente
Giuseppe Coccorullo